

**Ente Erogatore** Ministero dell'Economia e delle Finanze

---

**Data di pubblicazione** 11/08/1997

---

**Oggetto** L. 7 agosto 1997, n. 266. (Art. 8, comma 2)  
Interventi urgenti per l'economia.

---

**Obiettivo** Promuovere lo sviluppo delle attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale attraverso la concessione, entro i limiti della disciplina Europea sugli aiuti statali alle imprese, di incentivi in forma automatica fruibili come crediti d'imposta.

---

**Beneficiari** L'articolo 8, comma 2, della L. 7 agosto 1997, n. 266 prevede che possano accedere alle agevolazioni le piccole e medie imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, nonché della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni, di cui alle sezioni C, D, E ed F della «classificazione delle attività economiche ISTAT 1991», nonché le imprese di telecomunicazione e di servizi in grado di influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive.  
L'intervento dello Stato avviene nell'applicazione della normativa comunitaria, che può porre divieti o limitazioni o disciplinare l'aiuto statale a determinate attività economiche.  
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.  
La piccola e media impresa viene definita ai sensi del decreto 18 settembre 1997, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (G.U. 229/1997).

---

**Azioni** L'agevolazione fiscale viene concessa alle imprese per investimenti relativi ad acquisti di nuovi macchinari e impianti, da utilizzare nel ciclo produttivo o come supporto del ciclo stesso. Gli acquisti devono essere in relazione alla creazione di un nuovo stabilimento, ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione o alla delocalizzazione di un impianto produttivo preesistente.

---

**Spese ammissibili** Per il quinquennio 1998 - 2002 è autorizzata una spesa annua di 60 miliardi di lire per agevolazioni fiscali alle aziende che hanno effettuato nel periodo di imposta corrispondente investimenti rientranti nelle seguenti categorie di spese ammissibili.

- a) Macchinari ed impianti;
- b) attrezzature di controllo della produzione;
- c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
- d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;
- e1) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (Ecolabel, Marchio nazionale);
- e2) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000.

I beni oggetto di agevolazione possono essere acquistati o acquisiti in leasing, mentre i servizi di consulenza sono agevolati se acquisiti con contratto stipulato con imprese o società, anche cooperative, iscritte al registro delle imprese, enti pubblici e privati aventi personalità giuridica, professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto. Le spese per la certificazione di cui ai precedenti punti e1) ed e2) sono riconosciute, anche se non vengono effettuati investimenti produttivi, nel limite massimo del 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive dell'impresa richiedente; comunque questo tipo di agevolazione non può superare i massimali di 200 milioni di lire per la registrazione EMAS (regolamento 1836/93/CEE), marchio ecologico sui prodotti (regolamento 880/92/CEE) e marchio nazionale sui prodotti (legge n. 344 del 1997), di 50 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard ISO 14001 e di 30 milioni di lire per le certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 9000. Naturalmente l'agevolazione è subordinata al rilascio della certificazione.

I beni oggetto di agevolazione devono essere nuovi di fabbrica, il costo agevolabile corrisponde al valore complessivo delle spese fatturate, compresi montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori. Tutte le spese accessorie (comprese quelle per opere murarie necessarie all'installazione) sono ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei macchinari e degli impianti.

Per poter ottenere l'agevolazione gli investimenti devono essere stati realizzati e cioè i beni consegnati ed installati, i contratti per i servizi stipulati e la fornitura effettuata, i costi fatturati all'impresa acquirente, o alla società di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione in leasing, i pagamenti relativi all'acquisto dei beni o dei servizi agevolabili, effettuati dall'impresa agevolata.

Non possono essere oggetto di agevolazione:

- a) i beni o i servizi consegnati o rilasciati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, o installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di prenotazione;
- b) i beni ordinati e consegnati più di un anno prima della presentazione della dichiarazione di prenotazione;
- c) i beni acquisiti in leasing e i servizi i cui contratti risalgano a più di un anno prima della presentazione della dichiarazione di prenotazione;
- d) gli investimenti per i quali siano state concesse altre agevolazioni.

La misura dell'agevolazione è determinata in misura diversa a seconda della dimensione aziendale, della classificazione dell'area di ubicazione aziendale in base alle norme comunitarie ed in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi acquisiti. La misura è massima (65%) per le piccole e medie imprese ubicate nella zona A dei territori Ob. 1/92.3.a e minima (7,5%) per le medie imprese ubicate in aree Ob. 2 e 5b.

---

**Procedure** Per ottenere le agevolazioni le imprese trasmettono al gestore convenzionato (in questo caso una banca appartenente all'associazione temporanea capeggiata dal Mediocredito Roma s.p.a.) la dichiarazione del legale rappresentante con la quale viene attestato il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni ed è richiesta la prenotazione delle risorse.

La dichiarazione deve essere posteriore all'acquisizione dei documenti che confermano l'acquisizione di beni e servizi agevolabili. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prenota le risorse e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti, dopo che il soggetto convenzionato ha verificato la regolarità formale della dichiarazione e la disponibilità delle risorse.

Per ottenere la liquidazione delle agevolazioni l'impresa beneficiaria deve realizzare gli investimenti entro 30 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione-domanda e trasmettere, entro 32 mesi dalla stessa, al soggetto convenzionato, la dichiarazione che attesta i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e l'effettuazione degli investimenti. La liquidazione avviene dopo la verifica da parte del soggetto convenzionato e nei limiti delle risorse prenotate. Dopo trenta giorni dalla liquidazione, l'agevolazione può essere utilizzata per i pagamenti di imposta, compresi quelli per sostituto di imposta, portandola in detrazione dai versamenti da effettuare entro i cinque anni successivi alla data di liquidazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito con la circolare del 16 ottobre 1998, n. 900355 lo schema delle dichiarazioni per la prenotazione e la liquidazione delle agevolazioni, la documentazione da allegare alle dichiarazioni, i termini e le modalità della loro presentazione.

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza** I termini per la presentazione delle dichiarazioni sono sempre aperti, a meno di esaurimento delle risorse finanziarie; in questo caso viene comunicata tempestivamente sia la chiusura che la successiva riapertura degli stessi.

---

**Fonte normativa** Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

---

**Riferimenti normativi** L. 7 agosto 1997, n. 266. (Art. 8, comma 2). (G.U. 186/1997).

**Modulistica**

D.L. 23 giugno 1995, n. 244. Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. (G.U. 146/1995). Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 341 (G.U. 192/1995).

Del. CIPE 15 febbraio 2000. Determinazione in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse (legge n. 266/1997, art. 8). (Deliberazione n. 16/2000). (G.U. 104/2000).

Del.CIPE 18 dicembre 1997. Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse (legge n. 266/1997, art. 8). (Deliberazione n. 259/97). (G.U. 68/1998).

D.M. 31 gennaio 2000, n. 58. Regolamento recante norme concernenti le modalità di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n. 341. (G.U. 63/2000).

D.M. 23 marzo 1999. Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni - domande per l'accesso alle agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale. (G.U. 69/1999).

D.M. 20 gennaio 1999. Fissazione del termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni-domanda relative alla concessione degli incentivi in forma automatica per le piccole e medie imprese. (G.U. 20/1999).

D.M. 28 ottobre 1998, n. 446. Regolamento recante norme per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L. 7 agosto 1997, n. 266. (G.U. 299/1998).

Circ. 16 febbraio 1999, n. 900078 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Agevolazioni in forma automatica - Art. 1 del decreto-legge n. 244 del 1995 convertito nella legge n. 341 del 1995 e successivi adeguamenti di cui all'art. 8 della legge n. 266 del 1997. Fissazione di nuovo termine per la comunicazione dell'avvenuta rinuncia irrevocabile alla prosecuzione delle istanze di agevolazione incompatibili. (G.U. 43/1999).

Circ. 20 gennaio 1999, n. 900027 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Applicazione normativa relativa alle «agevolazioni in forma automatica» per le piccole e medie imprese. Art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. (G.U. 20/1999).

Circ. 16 ottobre 1998, n. 900355 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Agevolazioni in forma automatica, art. 1 del D.L. n. 244 del 1995 convertito nella legge n. 341 del 1995 e successivi adeguamenti di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 266 del 1997. Fissazione del termine per la presentazione delle istanze. (G.U. 255/1998 S.O. ).

---

#### **Riferimenti operativi: indirizzi utili**

MCC S.p.A. (ex Mediocredito Centrale)  
Via Piemonte, 51 - 00187 Roma  
[www.mcc.it](http://www.mcc.it)